



Risposta alla Consultazione pubblica del MEF L'IVA nell'era digitale

Gentilissimi,

di seguito il nostro contributo alla Consultazione Pubblica sul pacchetto dell'“**L'IVA nell'era digitale**”.

Con l'occasione evidenziamo l'importanza e l'urgenza di riattivare il “**Forum della Fatturazione Elettronica**”, Presso l'Agenzia delle Entrate, in modo da avviare, quanto prima, un confronto tra tutti gli stakeholder sulle novità in discussione in ambito Europeo.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Roberto Bellini

Milano, 5 aprile 2023



Fatturazione elettronica e digital reporting

- Dal 1° gennaio 2024 si introduce la facoltà per gli Stati membri di trasmettere fatture elettroniche. Nel caso ci si avvalga della facoltà la fattura elettronica deve essere conforme allo standard Europeo (direttiva 2014/55/UE).
- La fattura elettronica non deve essere soggetta alla preventiva autorizzazione o verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 218) ad eccezione degli Stati membri che hanno già implementato sistemi di fatturazione elettronica per i quali è stata concessa l'autorizzazione di deroga alla direttiva IVA (es. Italia).

Si ritiene che la proposta formulazione normativa possa comportare il rischio per l'Italia di dover modificare il proprio formato e adeguarlo a quello europeo già dal 2024, in quanto l'unica eccezione sembrerebbe circoscritta alla possibilità di mantenere il filtro dell'Amministrazione finanziaria tra le parti. Tuttavia, dalla lettura dei considerando e da quanto emerso nei tavoli europei, sembrerebbe che l'intento della Commissione Europea sia, invece, quello di consentire l'applicazione dei sistemi vigenti per i primi anni al fine di convergere ad un sistema armonizzato nel 2028.

Se questo è vero, si ritiene che la formulazione dell'articolo 218, in questa sua prima modifica prevista per il 2024, dovrebbe essere corretta al fine di consentire il mantenimento dell'intera struttura di fatturazione elettronica vigente.

Laddove, invece, non vi sia margine per una correzione, si ritiene che il Sistema di Interscambio dovrebbe consentire la conversione del formato europeo, in formato xml e viceversa, così come oggi avviene nei casi di fatturazione elettronica europea per gli appalti pubblici.

Un'ulteriore problematica è legata alla modalità di invio e consegna delle fatture elettroniche nello scenario intra comunitario dove esistono modelli tecnologici diversi, spesso già in uso. A nostro avviso il modello a cui tendere è quello della Rete PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line, vedi : Home – PEPPOL (agid.gov.it)) che già ora prevede la possibilità di interscambio di documenti elettronici in formato strutturato tra operatori economici di Paesi diversi, nella sintassi UBL, conforme allo standard UE. Nello scenario di un utilizzo diffuso di PEPPOL, SDI dovrebbe diventare un Access Point PEPPOL per il documento fattura elettronica. Con questa modalità, almeno per il periodo transitorio (2024 – 2028), l'eventuale trasmissione di fatture elettroniche (Italia vs Estero) o ricezione di fatture elettroniche (Estero vs Italia), potrebbe essere trasparente per gli operatori economici Italiani in quanto sarà il SDI a preoccuparsi delle conversioni di formato e dell'istradamento dei documenti da e verso gli operatori di altri Paesi.



Evidenziamo altresì la necessità che il ruolo del SDI in ambito PEPPOL sia limitato al solo documento fattura e in prospettiva non sia esclusivo, in modo da non condizionare il mercato nelle sue evoluzioni future e nella trasmissione di altre tipologie di documento (es. ordine, ddt, ecc..).

- Soppresso l'obbligo di accettazione delle FE (articolo 232)

Se viene meno l'obbligo di accettazione si corre il rischio che già dal 2024 si dovrà essere nella condizione di accettare le fatture elettroniche nel formato europeo, quindi di implementare nuovi sistemi per poterle ricevere, con un impatto notevole per le imprese.

Si ritiene che il SDI dovrebbe essere implementato per consentire la conversione del formato europeo, in formato xml e viceversa, così come oggi avviene nei casi di fatturazione elettronica europea per gli appalti pubblici.

Quindi come indicato in precedenza, SDI dovrebbe diventare un Access Point PEPPOL, per il documento fattura, a partire dal 1 gennaio 2024.

MODIFICHE IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2028

- Introdotta l'obbligo di fatturazione elettronica, tramite il formato strutturato europeo, **per tutte le operazioni salvo quelle non soggette ai nuovi obblighi di reporting** (articolo 218).
- Le fatture elettroniche non possono essere soggette a verifica e controlli preventivi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

RUOLO DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)

Si esprime preoccupazione per il ruolo del SDI all'interno del nuovo sistema di fatturazione elettronica europea/reporting, in quanto ci si interroga su un'eventuale incompatibilità con il nuovo articolo 218, vigente dal 2028 in cui si recita: "L'emissione di fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi e la loro trasmissione non sono soggette ad autorizzazione o verifica obbligatoria preventiva da parte delle autorità fiscali."

Si ritiene che il SDI debba essere mantenuto e dichiarato compatibile con le indicazioni comunitarie che si propongono sia per quanto riguarda il processo di fatturazione elettronica, sia per quanto concerne l'adempimento di reporting (di cui si dirà in seguito)



A supporto di tale affermazione si rileva che il SDI non svolge un ruolo di verificatore della correttezza della fattura né tantomeno di esistenza dei presupposti sottostanti l'effettuazione dell'operazione. Il SDI si limita a verificare l'indicazione nel documento dei requisiti fiscali minimi e indispensabili per poter ritenere una fattura emessa, ossia l'indicazione dei dati obbligatori ai fini IVA, si tratta, quindi, di un controllo meramente formale.

Laddove, tuttavia, sul SDI, così come ora strutturato, fossero sollevati specifici profili di incompatibilità con la struttura europea ipotizzata, si ritiene che lo stesso dovrebbe essere parzialmente modificato al fine di superare tali rilievi e scongiurare una sua completa dismissione. In tal senso, si ritiene che potrebbe essere utile scindere con maggiore chiarezza le fasi del processo IT da quelle di trattamento dei dati fiscali veicolati all'amministrazione finanziaria (da ricondurre, invece, sotto il nuovo adempimento di reporting) al fine di implementare ed enfatizzare le funzioni eseguite in qualità di provider dei servizi di emissione e ricezione delle fatture elettroniche.

Inoltre, il SDI consente di superare talune criticità correlate alla gestione e la protezione dei numerosi dati che saranno veicolati tramite fatturazione elettronica, che sono attualmente oggetto di analisi e riflessioni sui tavoli europei.

In ogni caso la consegna del documento integrale della FE al SDI per il controllo degli elementi fiscali minimi necessari all'emissione renderebbe superfluo il reporting, unificando i due flussi.

- I nuovi obblighi di reporting riguardano le operazioni intracomunitarie, mentre, per le operazioni nazionali gli Stati membri non sono tenuti ad introdurre né un obbligo di fatturazione elettronica, né un obbligo di reporting. Tuttavia, laddove uno Stato membro decida di introdurre i suddetti adempimenti questi dovranno essere implementati conformemente alle regole europee.

Come osservato nei punti precedenti, concernenti le modifiche previste per il 2024, si ritiene che anche tale disposizione, prevista per il 2028, abbia implicazioni differenti a seconda del ruolo che assumerà il Sistema di interscambio.

A nostro avviso, è di massima importanza assicurarsi che il SDI sia reso compatibile con la disciplina europea, quindi in grado di gestire (ricevere e convertire) il formato elettronico europeo. In questo modo, l'attuale procedura seguita per adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. nuovo esterometro), seppur con alcuni aggiustamenti, potrebbe consentire di inviare o ricevere la fattura elettronica da e verso la controparte comunitaria e al contempo adempiere alla comunicazione dei dati fiscali all'Amministrazione finanziaria.



Anche per quanto concerne le operazioni nazionali, si ribadisce l'importanza di adeguare il ruolo del SDI e renderlo compatibile con la proposta di direttiva, in quanto, sebbene si parli di facoltà, sembrerebbe che il fatto che l'Italia abbia già adottato un sistema di fatturazione elettronica, che al contempo assolve anche all'adempimento di reporting, obblighi lo stesso ad armonizzare il sistema a quello europeo

Si segnala, inoltre, l'importanza di armonizzare al nuovo disegno di fatturazione/reporting che dovrà essere recepito in ambito nazionale, anche le operazioni non contemplate dalla disciplina comunitaria. Si ritiene, infatti, che i nuovi obblighi di reporting e di fatturazione elettronica, non investano le operazioni verso consumatori finali (B2C) né le operazioni verso soggetti Extra-UE. Si tratta, tuttavia, di operazioni attualmente soggette ad obblighi di fatturazione/trasmissione dati in ambito nazionale. Pertanto, gli adeguamenti che dovranno essere operati dovrebbero consentire la gestione anche di queste operazioni onde evitare la duplicazione degli adempimenti.

- La fattura elettronica e il file di reporting devono essere in formato elettronico europeo strutturato.

Si rileva che nel caso del file di reporting è previsto che si possano usare altri formati che garantiscano l'interoperabilità mentre manca una previsione simile per il file di fatturazione elettronica. Ad oggi non sono ancora del tutto chiare le caratteristiche tecniche del nuovo formato e del sistema di emissione/ricezione dei file, né tantomeno cosa possa essere considerato "interoperabile", quindi compatibile con il formato europeo. Tuttavia, si ritiene che tale apertura possa potenzialmente consentire un margine più ampio per adeguare i sistemi nazionali a quello europeo. Per tale ragione, si ritiene importante proporre di introdurre la possibilità consentire un grado di interoperabilità anche con riguardo al file della fattura elettronica, al fine di rendere il file xml compatibile con quello europeo.

- La fattura deve essere emessa entro i 2 giorni lavorativi successivi all'effettuazione (articolo 222)

Si ritiene che la tempistica prevista dalla proposta di direttiva sia eccessivamente ristretta e ponga in grossa difficoltà le imprese che operano in ambito comunitario.

Peraltro si rileva che non essendo regolamentato il sistema di trasmissione della fattura alla controparte e non intervenendo l'Agenzia fiscale (a parte il modello italiano con lo SDI), se non in fase di reporting, sarebbe in ogni caso difficilmente controllabile la tempestività dell'emissione.